



## COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Luigi Settembrini, 21 52041 Badia al Pino (Arezzo)  
(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

**[ID 2297] Verifica di assoggettabilità ex Dlgs. 152/2006, art. 19, L.R. 10/2010, art. 48.**

**Progetto di impianto agrivoltaico denominato “Mugliano” di potenza nominale 24,31 MWp da realizzarsi in Loc. Pieve al Toppo nel Comune di Arezzo (AR).**

**Proponente Sorgenia Lyra Srl**

### ULTERIORE CONTRIBUTO TECNICO ISTRUTTORIO

Con riferimento al procedimento in oggetto di competenza regionale, proposto da Sorgenia Lyra Srl e relativo alla realizzazione di un impianto agrivoltaico da 24,31 MWp e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale; l'impianto sarà allacciato alla rete di trasmissione a 132 kV mediante collegamento in antenna su un ampliamento/adeguamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 220/132 kV denominata “Arezzo C”, tramite la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica di utenza di trasformazione 30/132 kV. Documentazione presentata alla Regione Toscana in data 07/08/2024 ai protocollo n. 443896 e n. 444268.

Il progetto di cui trattasi interessa un'area confinante con i limiti territoriali di questo comune vicina alla zona abitata della frazione di Pieve al Toppo; pertanto, le valutazioni che seguono sono effettuate in qualità di comune interessato.

Il proponente, ai sensi dell'art. 19 comma 7 del Dlgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica, ove necessario, rechi specifiche condizioni ambientali (prescrizioni).

L'amministrazione comunale di Civitella ha fornito il proprio contributo alla Regione Toscana mediante invio della deliberazione di Giunta Municipale n. 94 in data 12/09/2024 comprensiva della relazione tecnica con le risultanze istruttorie del responsabile dell'area IV servizio Ambiente e del proprio parere, non favorevole, in ordine alla realizzazione dell'impianto proposto. Tale documentazione è stata inviata alla Regione Toscana nei termini previsti dal procedimento con protocollo in uscita n. 16459 in data 12/09/2024.

La Regione Toscana con propria nota prot. n. 0568929 in data 30/10/2024, acquisita al protocollo di questo ente al n. 20310 in data 30/10/2024, ha richiesto al proponente Sorgenia Lyra S.r.l. integrazioni e chiarimenti a seguito dei contributi tecnici dei soggetti competenti in materia ambientale pervenuti, tra cui quello di cui al paragrafo precedente del Comune di Civitella in Val di Chiana.

Il proponente ha fornito le proprie integrazioni con documentazione acquisita al protocollo regionale in data 02/12/2024 ai numeri 0624863, 0624918, 0625200, 0625203, 0625230, 062603, 0626036, 0626055, 062656.

I soggetti competenti in materia ambientale sono chiamati nuovamente ad esprimersi sulle integrazioni del proponente di cui al paragrafo precedente, tanto che la stessa Regione Toscana con propria nota prot. n. 0636825 in data 06/12/2024, acquisita al protocollo di questo ente al n. 22861 in data 07/12/2024, ha richiesto, agli stessi soggetti, tra cui il Comune di Civitella in Val di Chiana, di esprimersi con i propri contributi istruttori sulla documentazione integrativa e di chiarimento fornita dal proponente.



## COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Via Luigi Settembrini, 21 52041 Badia al Pino (Arezzo)

(Decorato con medaglia d'oro al Valor Civile)

Detti contributi devono essere inviati al competente settore della Regione Toscana entro il 03/01/2025.

### Contributo 1 – Rispetto all'inquadramento normativo

Non convincono le controdeduzioni fornite dal proponente in ordine al fatto che il DL agricoltura non debba trovare applicazione a prescindere dalla tipologia impiantistica prescelta. Lo stesso DL invece, appare in linea con quanto dettato dalla normativa Europea che consente di fatto solo la realizzazione di impianti agrivoltaici di tipo avanzato, tali da consentire effettivamente la pratica dell'attività agricola e pastorale.

Ebbene, nel recente passato si è consolidato un filone giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato n. 8029/2023) che ha qualificato gli impianti agrivoltaici come una categoria distinta dagli impianti fotovoltaici con la conseguenza di non assimilare le due categorie sotto il profilo del regime giuridico. Orbene se si applicasse tale principio, le limitazioni del DL agricoltura troverebbero applicazione solo agli impianti fotovoltaici a terra e non alla diversa categoria degli impianti agrivoltaici ivi compresi quindi gli impianti agrivoltaici diversi dagli "avanzati".

La *ratio* del DL agricoltura è quella, infatti, di limitare l'occupazione del suolo agricolo da parte di impianti fotovoltaici con moduli a terra che impediscono lo svolgimento dell'attività della coltivazione agricola e pastorale, e quindi in tale logica tutti gli impianti che consumano suolo, ivi compresi gli impianti gli agrivoltaici diversi dagli "avanzati", che si chiamano tali proprio perché consentono invece la contestuale pratica agricola.

Non rientra, nel caso proposto, l'impianto agrivoltaico in quelli cosiddetti avanzati e quindi in una delle tre fattispecie di esclusione previste dalla norma D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in quanto il progetto non è attuativo, se pur non finanziato con fondi PNRR, delle specifiche tecniche che lo stesso PNRR impone.

Nel caso di specie, l'altezza delle strutture dei pali previste dal proponente non consente infatti il passaggio dei mezzi agricoli al suolo e d'altro canto, neanche i previsti ricavi derivanti dall'attività agricola rispetto a quelli stimati per la vendita di energia inducono a sostenere la fattibilità di tale attività, stante il diverso ordine di grandezza degli stessi.

Se pur la norma non prevede il divieto degli impianti agrivoltaici, tuttavia la stessa consente sola la realizzazione di quelli cosiddetti avanzati, ovvero che prevedono un'altezza minima delle strutture dal suolo per l'attività della coltivazione agricola di ml 2,10. L'altezza dei moduli da terra dell'intervento in oggetto non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un uso combinato del suolo, con un bassissimo grado di integrazione tra l'impianto fotovoltaico e la coltura, poiché i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura.

**Si ribadisce quanto già espresso con proprio precedente parere e per quanto sopra l'intervento proposto, non può essere attuato nell'area di cui trattasi.**

Badia al Pino, lì 31/12/2024

Il Funzionario Responsabile Area IV  
Ing. Luca Niccolai